

Gentile Cliente,

ricordiamo che **per il 2023**, con riguardo ai fringe benefits, trova applicazione un **doppio binario** per la quantificazione del reddito di lavoro dipendente ai fini sia fiscali che previdenziali.

Nello specifico, **per i lavoratori dipendenti**:

- **senza figli a carico**, è confermata la soglia di esenzione ordinaria di **euro 258,23 per i beni ceduti e i servizi prestati** (sono escluse le erogazioni in denaro);
- **con figli a carico**, è stabilita la **soglia di euro 3.000, con la possibilità di includervi anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche** relative al servizio idrico, all'energia elettrica e al gas naturale.

I fringe benefits, intesi come **beni e servizi** nonché, per il 2023, le **somme per il pagamento delle utenze domestiche** in relazione ai lavoratori dipendenti **con figli fiscalmente a carico**, beneficiano dei limiti di esenzione sopra indicati anche se sono **corrisposti dal datore di lavoro ad personam** (e, dunque, non alla generalità o a categorie omogenee di lavoratori).

DISCIPLINA ORDINARIA EX ART. 51, COMMA 3, TUIR

Il regime ordinario, di cui al **comma 3 dell'art. 51 TUIR**, esclude, dalla formazione del reddito di lavoro dipendente (esenzione sia ai fini fiscali che previdenziali), il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a euro **258,23**; se il predetto valore è superiore, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

DISCIPLINA DEROGATORIA EX ART. 40 DEL D.L. N. 48/2023

Limitatamente al periodo d'imposta 2023 e con riferimento ai soli lavoratori dipendenti* con figli fiscalmente a carico, la soglia di non imponibilità dei beni e servizi ceduti dai datori di lavoro, è elevata ad **euro 3.000**, con estensione anche alle somme erogate o rimborsate dai medesimi datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche.

*** Sembrerebbero esclusi i lavoratori titolari di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. Sulla possibilità di estendere la soglia di non imponibilità di euro 3.000 anche ai titolari di reddito assimilato, si ritiene, in via prudenziale, di attendere il pronunciamento ufficiale da parte dell'Agenzia delle Entrate.**

Il limite di esenzione di euro 3.000 rileva sia ai fini fiscali che previdenziali.

Al superamento del suddetto limite, l'intero valore dei beni e servizi concorre alla formazione del reddito imponibile (sia fiscale che previdenziale).

Con riferimento, alle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, si ritengono ancora valide le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate a commento delle medesime spese riconosciute nel periodo d'imposta 2022.

All'epoca, l'Agenzia aveva precisato che:

- le utenze devono riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese;
- la giustificazione di spesa può essere rappresentata anche da più fatture ed è valida anche se la stessa è intestata a una persona diversa dal lavoratore dipendente, purché sia intestata al coniuge o ai familiari indicati nell'art. 12 del TUIR o, in caso di riaddebito analitico, al locatore;
- con riguardo alla documentazione che giustifica la spesa sostenuta per le utenze e contestualmente l'entità del rimborso effettuato dal datore di lavoro, vi sono due alternative: l'acquisizione e la

conservazione della documentazione in oggetto nel rispetto delle norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs n. 196/2003) ovvero l'acquisizione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche, di cui riporti gli elementi necessari per identificarle, quali ad esempio, il numero e l'intestatario della fattura (e se diverso dal lavoratore, il rapporto intercorrente con quest'ultimo), la tipologia di utenza, l'importo pagato, la data e le modalità di pagamento.

Si considerano **figli fiscalmente a carico, quelli di età**

- **non superiore a ventiquattro anni e con reddito complessivo annuo non eccedente euro 4.000,**
- **superiore a ventiquattro anni e con reddito complessivo annuo non superiore a euro 2.840,51.**

Il lavoratore dipendente è tenuto a dichiarare di aver diritto all'applicazione del limite di esenzione di euro 3.000, **attestando la presenza di figli**, compresi quelli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi o affidati, **fiscalmente a carico**, indicandone il codice fiscale.

NB. Il lavoratore interessato dovrà attestare oltre alla presenza di figli fiscalmente a carico, anche la circostanza che le fatture per le quali riceve il rimborso non siano state oggetto di medesima richiesta presso altro datore di lavoro.

In merito alla dichiarazione in oggetto, si ritiene che:

- **la condizione di "figlio fiscalmente a carico" vada effettuata con riferimento al periodo d'imposta in corso (2023)** non ravvisandosi nella norma il richiamo ad un diverso periodo di riferimento.
- ➔ in caso di una variazione dei carichi familiari in corso d'anno, il Datore di lavoro potrebbe trovarsi a dover recuperare quanto riconosciuto al lavoratore sotto forma di Fringe Benefit.
- **il limite di non imponibilità di euro 3.000 non vada riproporzionato in funzione della percentuale di carico tra i due genitori.**

Ai fini dell'applicazione della soglia di esenzione di euro 3.000, **il datore di lavoro è tenuto, preventivamente, ad informare in tal senso le RSU (o le RSA – si ritiene -) laddove presenti.**